

Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 53
Agosto – Ottobre 2014

Consiglio Direttivo

Presidente: *Paolo Capri*

Vice Presidente: *Maddalena Zucconi Galli Fonseca*

Tesoreria: *Anita Lanotte*

Segreteria: *Stefano Mariani*

Consiglieri: *Maria Armezzani, Rocco Emanuele Cenci, Lucia Chiappinelli,
Anna Maria Giannini, Fiorella Giusberti, Massimo Saccà, Tommaso Sciascia*

IDEE A CONFRONTO

Violenza assistita e responsabilità genitoriale.

Editoriale di
Paolo Capri 1

PARERE DELL'ESPERTO

Il diritto degli ascendenti

di Irma Gatti 6

*Linee Guida Psicoforensi:
Un contributo alla discussione*

di Roberto Cubelli
e Fiorella Giusberti 10

Danno da trascuratezza genitoriale e illecito endofamiliare: riflessioni psicologiche e giuridiche sulla sentenza n. 5652/2012

di Massimo Saccà
e Bruno Tassone 14

Notizie dall'Associazione 19

VIOLENZA ASSISTITA E RESPONSABILITÀ GENITORIALE. MANCATA ELABORAZIONE DEL TRAUMA ED ESPRESSIONE DELL'AGGRESSIVITÀ

di

Paolo Capri

Presidente AIPG

PREMESSA

La violenza nelle relazioni familiari è uno dei fenomeni più gravi e complessi che si trovano ad affrontare sociologi, psicologi, criminologi e giuristi. I ruoli rappresentati in queste dinamiche familiari sono spesso apparentemente ben definiti, di oppressore e oppresso, dell'uomo che statisticamente agisce la violenza sulla donna e sui figli, ma anche con genitori che assistono passivi alla violenza di un genitore su un figlio, o anche con figli inseriti in rapporti di violenza fra genitori, con, spesso, uno dei due vittima dell'altro. Ma tra le prime domande che andrebbero poste è quali sono i tipi di violenza intra-

familiare e, soprattutto, perché è così esteso il fenomeno della violenza intrafamiliare sulle donne.

Sappiamo che la violenza intrafamiliare può esprimersi attraverso varie forme, basti pensare alle aggressioni fisiche, alle violenze sessuali e alle violenze psicologiche. Il perché, poi, tale fenomeno sia così esteso nelle sue componenti intrafamiliari, può essere interpretato facendo riferimento a due concetti: la famiglia come protezione, intesa come copertura e occultamento dei propri meccanismi interni rispetto l'esterno e, soprattutto, l'intensità delle relazioni fra i componenti, anche di natura psicopatologica.

Come descrizione di comportamenti violenti affronteremo un caso peritale, in cui i modelli familiari acquisiti di violenza dell'uomo sulla donna, del padre sulla madre, dunque la violenza assistita del figlio, sono stati le modalità comportamentali e le regole familiari, con conseguenze gravi e patologiche sull'intero nucleo familiare.

Infine, i dati: sono allarmanti, perché definiscono un sommerso imponente, con ancora limitazione delle denunce da parte delle

donne, sulla violenza intrafamiliare subita. Nei casi denunciati, i dati ISTAT recenti ci riportano che il 62,4% ha dichiarato che i figli hanno assistito a uno o più episodi di violenza. Le donne che hanno subito violenza ripetutamente dal partner e avevano figli hanno anche dichiarato che nel 15,7% dei casi i figli hanno subito violenza dal padre: raramente, nel 5,6%, a volte nel 4,9%, spesso nel 5,2%.

Le conseguenze psicologiche e psicopatologiche della violenza sulle donne e sui figli in contesti familiari sono, come vedremo, molto significative.

Naturalmente anche per un minore-figlio, inserito nel vortice di violenze familiari assistite, le ricadute negative sul suo sviluppo psichico saranno molto importanti, soprattutto in riferimento ai modelli identificativi che dovrà costruire.

I MODELLI FAMILIARI

I modelli familiari rappresentano per un minore in fase di crescita evolutiva un riferimento fondamentale per ciò che riguarda il suo sviluppo psichico, affettivo, sociale e relazionale. La violenza familiare a cui alle volte, o anche spesso, i minori sono costretti ad assistere è una forma di abuso e sopraffazione molto gravi, con il rischio di ripercussioni negative nello sviluppo della personalità. Sappiamo che statisticamente la violenza a cui assistono i figli è dell'uomo sulla donna, sarà allora importante ragionare a livello introduttivo su cosa può significare tutto ciò in relazione ai modelli identificativi.

NOTE SULLA PERSONALITÀ E SVILUPPO PSICHICO

Per ragionare sui modelli identificativi è necessario definire la personalità.

La personalità è l'espressione peculiare dell'individuo ed è il risultato della naturale interazione di molteplici e multiformi fattori. La personalità è generalmente definita come "un'organizzazione di modi di essere, di conoscere e di agire, che assicura unità, coerenza, continuità, stabilità e progettualità alle relazioni dell'individuo con il mondo" (Caprara G.V., Pastorelli C. "Personalità" in Moderato P., Rovetto F., "Psicologo: verso la professione" Editore McGraw-Hill, 2001).

E' ormai acquisito che la personalità è un costrutto che si compie nel corso dello sviluppo individuale attraverso gli scambi con l'ambiente, è dinamica e in continua costruzione. La personalità è, dunque, un sistema complesso che si sviluppa e funziona tramite interazioni continue con l'ambiente secondo rapporti di influenza reciproca.

L'osservazione clinica e numerosi studi hanno osservato un rapporto causale tra eventi di vita e l'insorgenza di alcune sindromi psicopatologiche e i cambiamenti della personalità. Ogni individuo, infatti, reagisce in maniera diversa ai vari eventi con i quali è costretto ad interagire, e gli eventuali traumi causati da eventi esterni non necessariamente configurano lo stesso livello di problematicità.

I RUOLI GENITORIALI

La relazione con la figura materna viene vista, nella teoria classica "materna" - quella di D. Winnicott, M. Klein, R. Spitz, Bowlby, A. Freud - come determinante in assoluto per il resto della vita, in grado o meno di trasmettere affetto e comprensione, ma anche sentimenti di colpa, dipendenze e capacità o meno di svincolo e autonomia.

La mancanza della figura materna può determinare:

- vissuti abbandonici
- sentimenti di vuoto
- distacco e dipendenza emotivo-affettiva
- problematiche relazionali
- conformazioni nevrotiche dell'Io.

La figura paterna rappresenta, invece, per la teoria junghiana lo "spirito generatore" vicino al principio spirituale, ma anche il modello di Persona per il figlio, ovvero l'"archetipo sociale" che comprende i vari compromessi necessari al vivere in comunità, e che garantisce al figlio l'adattamento cosciente e collettivo, proprio per il ruolo che Jung assegna alla Persona nella teoria della struttura psichica, di mediatrice fra l'Io e il mondo esterno.

La mancanza della figura paterna può determinare:

- reazioni depressive
- gravi aspetti regressivi, con uno scivolamento verso una totale disorganizzazione psicofisica
- uno stato di ansia determinato nel bambino dall'assenza di confini, regole e autorevolezza
- un comportamento alterato definito come Sindrome ADHD, "Disordine di Attenzione per Iperattività" (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

LA VIOLENZA ASSISTITA

L'assistere alla violenza di un genitore sull'altro o essere la vittima di violenza in modo diretto rappresenta per un bambino un fatto traumatico molto significativo. Freud (1895) scriveva che "qualsiasi esperienza che susciti una situazione penosa, quale la paura, l'ansia, la vergogna o il dolore fisico, può agire da trauma", definendo i traumi "eventi in grado di provocare una eccitazione psichica tale da superare la capacità del soggetto di sostenerla o elaborarla".

Da un punto di vista della vita psichica i traumi causano angoscia, paure immotivate e destabilizzanti, ripiegamento e chiusura emotiva, fino ad arrivare a vissuti di rovina e morte.

In queste situazioni l'Io, per far fronte a situazioni così cariche di angoscia, può mettere in atto meccanismi difensivi che possono determinare sintomi nevrotici (in casi estremi anche psicotici) che andrebbero poi a configurarsi come un vero e proprio disturbo dell'Io e della personalità.

La violenza intrafamiliare, le aggressioni verso la figura materna da parte di quella paterna rappresentano, dunque, per il bambino una ferita, una lacerazione, una frattura fra le immagini di riferimento da introiettare - fondamentali per il suo sviluppo psichico - e la sofferenza che quel tipo di violenza produce. Una sofferenza legata all'attacco all'oggetto d'amore primario, rappresentato dalla figura materna, che può determinare una scissione tra l'individuo e il mondo, con la conseguenza di dovere affrontare un percorso di vita lungo e difficile.

Ci si trova, dunque, nel sacrificio senza scelta, subito dal destino nella forma dell'altro, che impersona d'improvviso il trauma (Capri P. "Il danno alla persona. La difficoltà della cura e del risarcimento psicologico" Newsletter AIPG. 37, Aprile-Giugno 2009).

LE CONSEGUENZE

La violenza subita, direttamente o indirettamente, può incidere dunque sulla qualità della vita, sull'equilibrio emotivo-affettivo, sulle funzioni mentali primarie di pensiero, sui meccanismi di difesa e sui vissuti interni del soggetto che ha subito il trauma, con un'alterazione soprattutto qualitativa dello stile di vita e ripercus-

sioni e modificazioni permanenti della personalità.

LA STORIA DI FRANCESCO

Affrontiamo ora, in sintesi, una storia vera, dove la violenza intrafamiliare ha segnato per sempre la vita di molte persone.

1) Francesco salva la vita alla madre a 12 anni, nel 2005, il padre era un uomo violento e spesso nei litigi aggrediva la moglie. Quella volta, però, è stato diverso, colpisce la donna con un coltello, più volte, cercando di ucciderla. Francesco, che ha sempre assistito alle scene di violenza, questa volta reagisce, ha coraggio e già un fisico atletico. Sferra un calcio alla mano del padre protesa per assestare l'ultimo colpo alla moglie, fa saltare il coltello e libera la madre dall'assalto del marito.

2) I suoi genitori erano separati da circa un anno, dopo un matrimonio durato circa 15 anni.

La famiglia di Francesco era seguita dai Servizi Sociali già dal 2004, a causa di una situazione familiare molto critica, caratterizzata da un clima di estrema violenza e maltrattamenti familiari, culminati con la violenta aggressione del padre di Francesco alla madre. Da quel momento esplodono in modo non più contenibile i problemi nel nucleo familiare, con l'inizio di abbandono scolastico da parte del ragazzo.

3) Cinque anni dopo, nel 2010, Francesco si rende responsabile di azioni violente verso la madre, verso la sorella Alessandra di 21 anni e verso il fratello più piccolo, Giovanni di 11 anni.

Così la madre descrive l'accaduto, denunciando il figlio: "Da diverso tempo mio figlio è solito usare le mani, menandomi e prendendomi a calci e pugni. Da alcuni mesi a partire dal mese di

gennaio/febbraio 2009 il suo comportamento è divenuto sempre più aggressivo; egli solitamente inizia ad insultarmi con parolacce tipo "mi fai schifo come madre" o "sei una merda, bastarda, puttana", dopo, poi, è frequente che alle parole seguano gli sputi, spinte, schiaffi, pugni al viso. Tutto ciò mi procura abrasioni e lividi su tutto il corpo.

La sorella fino a ieri sera era solita prendere la dose di botte quotidiana a lei riservata, per vari motivi che possono andare dalla richiesta di soldi, che lei guadagna regolarmente, al banale motivo del suo risveglio durante il riposo della mattina o del pomeriggio (...).

Il fratello più piccolo anche lui riceve quotidianamente delle botte, anzi siccome dorme nel letto a castello sopra a Francesco, questi solo se si muove durante il sonno riceve pugni o cazzotti perché fa rumore, pertanto ho notato che il piccolo ultimamente è estremamente nervoso e negli ultimi periodi gli cola il sangue dal naso, il fatto deriva da un fattore emotivo come gli è stato diagnosticato dall'otorino della ASL.

Tornando a ieri sera, Francesco verso le ore 20.00 dopo essere rincasato, cominciava a chiedere soldi...trovando il portafoglio della sorella cercava di prelevare denaro. Alessandra si opponeva a tale azione facendolo infuriare ancora di più. La ragazza riceveva tanti e tali colpi su tutto il corpo che io ho cercato di salvarla, così lui iniziava a colpire anche me. Mio figlio più piccolo cercava rifugio in bagno, dove si era nascosto dietro la porta e si tappava le orecchie; successivamente ho verificato che il piccolo ha perso sangue dal naso. Riuscivo a malapena a divincolarmi e a chiamare il 112".

4) Da quel momento Francesco viene allontanato dall'abitazione materna e condotto presso una Casa Famiglia; inizia per il ragazzo un percorso istituzionale molto complesso con l'avvicinarsi di varie strutture, oscillando tra il carcere e diverse comunità di tipo terapeutico e socio-educativo, a causa delle caratteristiche di incontenibilità dei suoi comportamenti, delle sue azioni e reazioni, anche violente.

Francesco in diverse occasioni fugge dalle strutture residenziali per adolescenti.

In una di queste esaspera gli animi e inscena una protesta per cercare di essere allontanato: si denuda nella piazza del paese, tenta di aggredire sessualmente una ragazza all'interno della Comunità ed è protagonista di risse nella struttura che lo ospita.

In un'altra Comunità, da dove si è più volte allontanato, tenta pesanti avances e proposte sessuali ad una delle operatrici, rischiando di essere aggredito dagli altri ospiti della struttura intervenuti in difesa della donna.

Questa serie di atteggiamenti "inconsulti" induce gli operatori a chiamare il 118 per tentare un TSO. Resosi conto di ciò, Francesco fugge ancora, recandosi a casa della madre. Per paura, la madre invece chiama le Forze dell'Ordine che lo arrestano e lo conducono in CPA.

Successivamente il ragazzo viene arrestato per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale, dopo essersi allontanato dalla Comunità dove era collocato con provvedimento civile. Anche in questa occasione vengono messe in atto condotte aggressive (Francesco picchia un ospite della struttura in modo molto violento al punto da provocargli un trauma cranico), per questo motivo viene spostato numerose altre volte, fin quando a causa di una denuncia

per violenza sessuale verso un'ospite minorenni di una struttura, viene trasferito presso un Istituto Penale Minorile.

5) Gli specialisti dei vari Servizi Sociali o di altre strutture che hanno seguito Francesco evidenziano un quadro psicopatologico caratterizzato da acting-out aggressivi, anche nei confronti dell'area della sicurezza, immediatamente seguiti da aspetti di rimozione o dissociazione; il quadro descritto mostra anche tratti paranoidei del pensiero caratterizzati dalla preoccupazione che tanto in famiglia che in Comunità vi sia a suo danno un complotto per avvelenarlo, tant'è che Francesco beve solo da bottiglie che apre lui stesso e che dopo il primo sorso getta via, per paura che qualcuno possa intossicare l'acqua rimasta.

In una relazione redatta dall'equipe interistituzionale dell'IPM di Roma nel dicembre 2011 si legge:

"Si registra nel giovane la presenza di interpretazioni paranoiche nella lettura della realtà, accompagnata da comportamenti fortemente connotati da aggressività e violenza che, probabilmente, hanno funzione protettiva o anche appaiono schemi di comportamento appresi all'interno del nucleo familiare di appartenenza.

Il ragazzo non accetta di essere aiutato e allontana da sé interpretazioni dei suoi comportamenti come caratterizzati in senso psicopatologico. Scrivono ancora gli specialisti: "L'accettazione di un aiuto psicologico finirebbe quindi per abbattere tali difese, con forte rischio di scompensazione, apparendo più protettiva e "alleata" l'assunzione di una identità "deviante".

Concludono ritenendo la situazione molto complessa con rischio di scompensazione che potrebbe determinare un aggravarsi del pensiero delirante, ma anche indirizzare gli agiti verso condotte suicidarie o gravi comportamenti autolesionistici.

LA SUA STORIA IN SINTESI

E' importante ricostruire sinteticamente la storia familiare di Francesco al fine di comprendere i comportamenti devianti del ragazzo, nonché la sua struttura di personalità.

La Sig.ra Gloria, madre di Francesco, si sposa nel 1989 con Sergio e sin dai primi tempi della vita coniugale la signora riferisce di aver subito percosse e minacce da parte del coniuge, che era riuscita a controllare solo perché l'uomo lavorava come rappresentante di commercio e restava fuori l'intera settimana, rientrando solo per il weekend. I fine settimana, unici momenti di riunione familiare, erano scanditi da scenate violente che coinvolgevano anche i figli che assistevano a questi episodi, caratterizzati da comportamenti aggressivi che il padre assumeva nei loro confronti e verso la moglie. I rapporti tra i coniugi erano diventati ancora più tesi a seguito della scoperta da parte della moglie degli innumerevoli episodi di infedeltà coniugale del marito.

Nel 2004 la signora decide pertanto di chiedere la separazione, che avviene in maniera consensuale nel giugno 2004.

Nel corso del 2004 l'uomo ha continuato a minacciare la moglie anche con telefonate notturne, finché nel gennaio 2005, recandosi a casa della signora senza alcun preavviso, l'ha accoltellata ripetutamente alla presenza dei tre figli, causandone un ferimento grave.

Nella relazione dei Servizi Sociali del 12 settembre 2005, viene fatta una valutazione psicologica dei

minori relativamente all'aggressione subita dalla madre, in cui emerge che in particolare Francesco a differenza dei fratelli non sembra essere riuscito a trovare uno spazio di rielaborazione dell'evento traumatico né amicale né scolastico, preferendo trascorrere momenti di solitudine, e non ricercando occasioni di contatto affettivo con gli altri membri della famiglia.

TRA CLINICA E DEVIANZA

Dal punto di vista clinico, Francesco presenta un quadro a connotazione psicopatologica, che la letteratura nosografica definirebbe come Disturbo Paranoide di Personalità con aggressività espressa, mancanza di controllo e impulsività.

Francesco presenta un'ideazione delirante di persecuzione, è infatti convinto che ci siano trame e complotti contro di lui, sempre però in un pensiero strutturato e non destrutturato. In altri termini, il delirio si sviluppa su una base reale - e non immaginativo-fantastica a connotazione bizzarra, tipico delle schizofrenie - ma caratterizzato da una forma grave di interpretazione della realtà, attraverso pensieri intrusivi che appunto trasformano la realtà rispetto i propri vissuti.

Analizzando i tre reati (aggressioni verso i familiari, rapina dello scooter, violenza sessuale), che rappresentano la fuga deviante di Francesco, nel primo - aggressione verso i familiari - sembra essere presente una modalità di riprodurre comportamenti violenti già acquisiti in famiglia, quelli del padre, associati ai vissuti persecutori e di complotto percepiti anche in famiglia e che di fatto giustificano, nella sua mente, l'aspetto punitivo, ovvero il punire chi mi delude, nel secondo - rapina dello scooter - è presente

il bisogno incontrollato della fuga, per tornare a casa, dunque l'incapacità di attendere, di aspettare, l'impulsività agita senza considerare le conseguenze, nel terzo - le violenze sessuali verso il femminile, minorenni e maggiorenne - Francesco non coglie e non sembra in grado di capire l'altro, non appare in grado di comprendere che nella relazione sessuale fra due persone esistono i desideri e i bisogni di entrambi e non solo i propri e, soprattutto, non coglie le sofferenze dell'altro da lui stesso provocate.

CONCLUSIONI

Per concludere, ci sembra utile specificare che non ci sono dati di ricerche attendibili a livello internazionale che inducano a ritenere che chi ha assistito a violenza nell'infanzia all'interno della famiglia sia automaticamente in epoca successiva un violento e un aggressivo. Tuttavia, i traumi infantili non risolti, le vittimizzazioni in età precoce debbono essere ritenuti elevati fattori di rischio rispetto l'evoluzione futura della personalità, non necessariamente da intendersi come costruzione di un Io criminale e deviante, ma anche rispetto sviluppi legati maggiormente a processi clinico-psicopatologici, come gravi forme di nevrosi o disturbi della personalità.

La prima problematica è legata allo stile e al legame di attaccamento, con conseguenze rispetto la capacità di adattamento sociale, problematiche rispetto l'apprendimento scolastico e comportamenti aggressivi, con tendenza all'atto e all'agito impulsivo.

Dal punto di vista clinico, l'Io potrebbe prendere altre vie rispetto la formazione della personalità, fobie, paure, insicurezze, depressione, ansia, bassa autostima, immaturità o ipermaturità, senti-

menti di colpa, dipendenze varie, tutti indicatori segnalati in letteratura, ma anche diffidenze e sospettosità, attraverso uno sviluppo paranoide dell'Io.

Questo sviluppo sembra essere il più coerente dal punto di vista clinico, in quanto l'Io viene a contatto, soprattutto nella fase delicata dello sviluppo, con la violenza e l'aggressività da parte delle figure più vicine di riferimento, figure dalle quali dovrebbe ricevere protezione e affetto. Ricevendo, invece, altro, in senso negativo, si potrebbe sviluppare il meccanismo difensivo proiettivo-interpretativo come difesa estrema da una realtà inaccettabile, dunque negata e attribuita all'altro.

Inoltre, tenuto conto che la personalità si costruisce e si forma attraverso vari passaggi, dove la base costituzionale ne è soltanto una parte, appare difficile pensare che i vissuti traumatici subiti in infanzia non possano incidere nella formazione dell'Io.

Il sentire o il non sentire l'altro - tipico delle personalità psicopatiche della letteratura classica - deriva senz'altro dai rapporti primari che il bambino ha vissuto, rapporti che se ammantati di violenza fisica e aggressività possono produrre un distanziamento costituzionale dall'altro come difesa dalle sofferenze emotive che un coinvolgimento produrrebbe.

Il caso che abbiamo preso in considerazione ha queste caratteristiche, un Io paranoide che esprime l'agito violento a causa della paura, inconscia, di essere maltrattato, a seguito del modello familiare padre-maltrattante/madre-vittima. Francesco, assiste per anni ai maltrattamenti del padre verso la madre, e lui, crescendo, sviluppa un pessimo rapporto con il femminile.

La donna come oggetto sessuale è solo sfogo delle proprie pulsio-

ni, accresciute da una carica sessuale mutuata dalle modalità paterne di ottenere soddisfazione dalla madre di Francesco. La donna è per Francesco un'attrazione primitiva verso una figura con la quale non è mai entrato in contatto.

Il contatto, non diretto, è stato quello di salvare la madre dai colpi del padre, dunque, è entrato in contatto a 12 anni con un mondo incapace di difendersi, di difendere e di proteggere, fragile e debole nella incapacità di allontanare e denunciare le violenze.

Il riparare queste situazioni è davvero un compito difficile, forse, però, si dovrebbe intervenire in senso psicoterapeutico sulle relazioni, sugli adulti, il più presto possibile, per salvaguardare le vittime da un peso e da un carico troppo pesante per essere da loro portato e trascinato.

E allora, le parole della Sfinge definiscono e chiudono il campo: *“Mi interessava sapere come mai gli uomini si lascino opprimere: per amore del quieto vivere, ho concluso, che spesso li induce addirittura a inventarsi le teorie più assurde per sentirsi in perfetta sintonia con i loro oppressori, come del resto gli oppressori escogitano teorie non meno assurde pur di riuscire a illudersi di non opprimere gli individui su cui esercitano il loro dominio”*.

La morte della Pizia
di Friedrich Dürrenmatt
Adelphi, 1988

PARERE DELL'ESPERTO

I diritti degli ascendenti

di

Irma Gatti

*Avvocato, Segretario Nazionale
della Associazione Nazionale
Familiaristi Italiani*

PREMESSA

All'interno di un nucleo familiare coeso, solitamente i figli mantengono regolari contatti con i parenti di entrambi i rami genitoriali. Nei tempi recenti, anzi, i parenti (specie i nonni svolgono importanti funzioni di supporto alla famiglia, in particolare nell'accudimento dei nipoti, allorché i genitori di questi ultimi, perché per es. impegnati con il lavoro) non possono a questi dedicare tutto il tempo, che sarebbe necessario.

Sulla scorta di tale dato sociologico e sulla riconosciuta ed acclamata importanza dell'apporto educativo e della presenza dei nonni e dei parenti prossimi riconosciuta dalle scienze psicologiche e pedagogiche, la giurisprudenza minorile da tempo aveva inquadrato, nell'ambito delle condotte rilevanti ex art. 333 c.c., poiché contrastanti con il corretto esercizio della potestà, i comportamenti di quei genitori che, senza giustificato motivo, avessero impedito o ostacolato i rapporti dei figli con i nonni. Pur non essendo configurabile un "diritto" dei parenti ad una relazione con il minore, nondimeno sarebbe stato specifico interesse di costui instaurare, ovvero mantenere, quella relazione come fattore importante, in un sereno ed equilibrato sviluppo della personalità.

Sul ruolo positivo dei nonni, segnalano un interessante pronuncia di merito (Trib. Bari, Sez. I, 27.01.2009 n.231) secondo la quale: *“Se correttamente sviluppato, il contatto con i nonni (solitamente meno assillati dei genitori dai problemi dell'educazione e dagli impegni quotidiani della vita) deve ritenersi -secondo quanto emerso nella più moderna psicologia dell'infanzia- benefico anche per i nipotini permettendo loro, nel rapporto con gli adulti, un momento distensivo e rassicurante caratterizzato da prevalente indulgenza e tenerezza”*.

In tale ottica, tra il resto, e per ciò che qui rileva, la Legge n. 54/2006 aveva avvertito la necessità di inserire in una norma giuridica il necessario favor per la conservazione di "rapporti significativi" con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Purtuttavia, l'art. 155 cod. civ., individuava, però, il rapporto nonni/nipote solo nella prospettiva del minore, senza prevedere un corrispettivo diritto degli avi di azionare la pretesa di frequentazione, così che questi parevano ordinariamente privi di legittimazione processuale. In ogni caso, la previsione operava solo nel contesto della parentela cd. legittima (in virtù dell'originaria formulazione dell'art. 74 cod. civ.).

Dunque, nell'ambito dei contesti di convivenza gli ascendenti erano destinatari solo dell'obbligo economico ex art. 148 c.c. (ora art. 316 bis. c.c. ex d.lgs. 154/2013) e della legittimazione attiva all'azione volta a far valere le condotte pregiudizievoli dei genitori.

NOZIONE DI ASCENDENTE

La nozione di ascendente non è espressamente codificata da alcuna norma di legge. L'aporia legislativa si spiega sicuramente in ragione dell'apparente intuitività del concetto, di uso abituale pure nel linguaggio comune, che con esso indica -di norma- i nonni, benché più correttamente, dovrebbe essere riferito a tutti i rapporti di parentela in linea retta computabili a ritroso dal familiare più giovane al capostipite.

L'ascendente è qualsiasi parente - in linea retta- da cui sia stata generata prole che, a sua volta, può avere generato altra figliolanza, e così via con il limite del vincolo giuridicamente rilevante limitato, generalmente, al sesto grado (art.77 c.c.).

L'art. 74 cod. civ. ha subito ad opera della Legge n.219/2012, una importante riformulazione evolutiva che oggi consente di considerare creato un vincolo di ascendenza/discendenza anche rispetto alla prole nata in contesti di convivenza. E' evidente che tale estensione ha rilevanti ripercussioni sulla materia del diritto di famiglia, sugli aspetti ereditari e sull'individuazione dei soggetti tenuti al mantenimento.

NUOVI CAPISALDI DELLA MATERIA

La lettura del testo riformato attuata non ex parte filiorum, ma nella prospettiva, dei loro ascendenti consente di individuare i nuovi capisaldi della materia.

a) In primis si deve dare conto del principio cardine della riforma: ora esiste relazione di parentela - e quindi di ascendenza giuridicamente rilevante- anche nel

caso di filiazione nata da rapporto di convivenza;

b) Dal punto di vista processuale, se ex art. 315 c.c., esiste equiparazione dei figli sotto il profilo dello stato giuridico, ciò significa che gli ascendenti possono essere legittimati attivi e passivi pure con riferimento alle azioni che precedentemente erano esperibili solo a favore della prole cd. legittima. In particolare, un aspetto innovativo della riforma si saggia in relazione all'introdotta art. 315-bis, 2° comma c.c. ("Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti"); tale diritto ora è sancito anche dall'art. 337-ter, 1° comma c.c.);

c) Inoltre, la Legge n.219/2012 ha introdotto maggiore effettività all'esecuzione dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e di mantenimento della prole. Pertanto, d'ora in avanti, sarà più difficile sottrarsi all'obbligo di partecipare economicamente alle esigenze dei nipoti. Il rappresentante del minore può, infatti, richiedere a suo favore la prestazione di garanzia personale o reale, il sequestro dei beni o ricorrere al Giudice perché il terzo debitore corrisponda il dovuto direttamente alla prole;

d) Si contano poi numerose modifiche nell'ambito del diritto successorio volte a garantire pari tutela a tutte le situazioni di filiazione. E' stato per es. abolito l'anacronistico diritto di commutazione (con l'abrogazione dell'art 537, 3° comma c.c. che prevedeva la facoltà per i figli legittimi o adottivi di corrispondere in denaro o in beni immobili ereditari la parte di eredità spettante ai figli naturali, escludendoli così dalla comunione ereditaria).

L'entrata in vigore del D.Lgs. - attuativo della legge delega n. 219/2012 - 28 dicembre 2013 n.154, -ossia dal 7 febbraio 2014- ha comportato:

= il riconoscimento della legittimazione attiva degli ascendenti con specifica regolamentazione delle sue modalità di esercizio e ciò secondo quanto formulato nel nuovo art. 317-bis c.c. che dunque, non è più la norma di riferimento per individuare le procedure di definizione dei rapporti concernenti prole nata da rapporto di convivenza;

= cui fa seguito modifica processuale attuata con l'art. 336 c.c. attributiva della competenza del Tribunale per i Minorenni (art. 38 disp.att.c.c.) di tutti i provvedimenti promossi ai sensi dell'art. 317-bis c.c., norma che oggi concerne i rapporti della prole con gli ascendenti;

= l'introdotta nuova regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di ascolto del minore, che potranno rappresentare un valido aiuto nella gestione dell'istruttoria a favore dei nonni;

= la riscrittura dell'art. 433 c.c. che parifica rapporti familiari originati da matrimonio e da convivenza nell'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi alimentari;

= in ambito successorio, con estensione dei rapporti ereditari anche nell'ambito dei rapporti di ascendenza/discendenza originati in contesti di convivenza (artt. 467, 468, 536, 537, 538, 544, 565, 582 c.c.).

IL DIRITTO DI VISITA AI NIPOTI

Deve essere ben chiaro però che i nonni hanno esclusivamente un “diritto di visita” il cui contenuto deve essere necessariamente più ristretto rispetto ai doveri gravanti sui genitori, salvo la creazione di perniciose confusioni di ruoli e traumi educativi. Interventi in chiave sostitutiva, anche se posti in atto in forma inconsapevole, dovranno essere evitati e, se si verificano, immediatamente ridimensionati.

Dunque, è possibile che, in alcune circostanze la presenza dei nonni non sia di valido supporto, al contrario deve essere arginata e controllata.

Diventa importante individuare il confine tra mere incomprensioni tra adulti, che rimangono nel limite del fisiologico e situazioni e contesti patologici di pericolosa influenza sul minore, che sconsigliano il mantenimento dei rapporti e necessitano di un intervento iussu iudicis.

Potremmo tentare una elencazione -non esaustiva, ma significativa- delle situazioni in cui non è tutelabile il diritto di visita degli ascendenti:

- a) il condizionamento esercitato dagli ascendenti sui propri figli può rappresentare ragione di revisione delle condizioni di affidamento;
- b) il discredito dei genitori o, più frequentemente, della nuora o del genero che, se reiterata costantemente conduce ad una frattura familiare e mina la serenità del minore, soprattutto se somata, come spesso accade, al già rappresentato deleterio condizionamento esercitato dall'avo sul proprio figlio;
- c) l'altissimo grado di conflittualità tra le famiglie d'origine;

d) la sostituzione dei genitori, quando non sia compiuta in veste di aiuto, ma come imposizione di propri valori o decisioni;

e) l'incapacità educativa, che deve essere esaminata anche con riferimento ai nonni, rappresentata, ad esempio, da “un atteggiamento iperprotettivo tale da limitare lo sviluppo e la personalità e delle potenzialità” del minore (Cass. Pen., Sez. VI, 23.09.2011 n.36503 che ha esaminato l'impedimento alla socializzazione e la violazione dell'obbligo scolastico considerandole condotte ascrivibili al reato di maltrattamenti);

f) condotte censurabili sotto il profilo sociale o morale, eventualmente configuranti ipotesi di reato, comunque idonee a turbare il minore (evidenziando che è sufficiente la notizia criminis a provocare lo sconvolgimento emotivo);

g) anomalie del comportamento recate da problemi di abuso o depressione o altra patologia psichiatrica: si pensi alle persone affette da depressione e alla loro tendenza a considerare i minori, soprattutto se di tenera età, terapeutici rispetto alle proprie problematiche di tristezza e solitudine che ovviamente, non possono trovare soluzione attraverso la gestione di bimbi che, al contrario, richiedono impegno e lucida presenza, ma soprattutto benessere psichico e fisico.

E' opportuno dunque che il Giudice assuma oculati e ponderati provvedimenti in punto di affidamento all'esito di un attento esame delle dinamiche familiari pre e post separazione. Pur dovendosi, di norma privilegiare l'affido condiviso, la scelta dell'esclusivo è correlata al deterioramento dei

rapporti non occasionale e non recuperabile per manifesto disinteresse degli adulti cui pertanto difetta quel minimo di collaborazione indispensabile per gestire insieme responsabilmente la prole nonostante la disgregazione familiare.

LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEGLI ASCENDENTI

Il d.lgs. n. 154/2013 ha dato concretezza al diritto della stabile frequentazione nonni/nipoti.

In ogni caso, al Giudice sono riconosciuti poteri officiosi laddove debbano essere adottati provvedimenti anche difformi dalle richieste delle parti e di introdurre prescrizioni inerenti i rapporti con la famiglia allargata.

a) I procedimenti “de potestate”

Sono quelli previsti e disciplinati dagli artt. 330 e ss. c.c..

Gli ascendenti hanno legittimazione attiva processuale diretta a segnalare la grave incapacità al ruolo dei genitori. Parimenti, gli ascendenti possono presentare reclamo avverso la decisione emessa all'esito dei procedimenti “de potestate”;

b) I procedimenti per la dichiarazione di adottabilità

I nonni, rectius, tutti i parenti entro il sesto grado, possono essere legittimati passivi rispetto all'azione intrapresa d'ufficio per contestato stato di abbandono del minore (artt. 8, 10 e 11 L. 183/1984);

c) I procedimenti per lo scioglimento del rapporto di coppia ante riforma 2013

Da sempre, si è discusso in giurisprudenza sulla possibile legittimazione dei nonni nei procedimenti in cui si deve decidere sull'affidamento dei figli. La giurisprudenza per lo più negava – e ciò fino all'entrata in vigore della L.219/2012- la legittimazione degli ascendenti ad intervenire nei giudizi di separazione o divorzio (Cass. Civ. 16.10.2009 n.22081). Più esattamente l'intervento dei nonni era alquanto controverso e normalmente negato se esercitato sotto forma autonoma o litisconsortile, poiché nel primo caso,, non era ammissibile l'esercizio di un diritto contrario a quello dei genitori e, parimenti, nel secondo caso, il dispiegamento della domanda presupponeva comunque un interesse contrario a quello di uno dei genitori; si presentavano spiragli per l'intervento ad adiuvandum ex art. 105, 2° comma c.p.c., perché la domanda dell'ascendente veniva intesa come sostanziale adesione alle richieste di un genitore.

La riformulazione legislativa introduttrice di un autonomo capo diritto in capo ai nonni (v. successivo punto d)), consente di ritenere oggi ammissibile un intervento nella forma adesiva dipendente -condizionando il contenuto degli accordi separativi in punto di calendarizzazione delle visite- intervento che richiede un legame di pregiudizialità-dipendenza tra le pretese dedotte in giudizio ed un interesse concreto unificante la posizione del terzo interveniente e quello della parte adiuvata.

Purtuttavia, nel rinnovato quadro normativo, v'è da interrogarsi anche sulla legittimità di un intervento principale o di un intervento litisconsortile.

d) I procedimenti per lo scioglimento del rapporto di coppia post riforma 2013

L'art. 2, lett. p), L.219/2012 ha affermato il principio della "legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori".

La concretizzazione del principio è stata affidata al d.lgs. n.154/2013. Mediante la riformulazione dell' art. 317-bis c.c., introduce una procedura snella (art. 336 c.c.), attivabile dai nonni avanti al Giudice minorile (art. 38 disp.att.c.c.) di residenza abituale del minore. La condotta pregiudizievole da censurare è appunto, l'ingiustificata interruzione dei rapporti di frequentazione del minore con la cerchia parentale. La procedura è camerale e il provvedimento, si auspica, da emettersi assunte sommarie informazioni e ascoltato il minore, deve indicare i rimedi per rendere effettiva la sussistenza del rapporto interrotto ingiustificatamente.

Si consiglia di chiedere che il Tribunale disponga, in via preventiva all'ordinaria ripresa dei rapporti, un percorso psicologico terapeutico in collaborazione con i Servizi territorialmente competenti, il ricorso alla mediazione familiare, l'organizzazione di incontri protetti. Nel tempo del web, è interessante riportare il provvedimento del Tribunale milanese, Sez IX, 16.04.2013, che assurge il collegamento skype a modalità di ripresa di rapporti relazionali difficili.

CRITICHE E QUESTIONI ERMENEUTICHE

Come è stato affermato (G. Vaccaro, Come la riforma cambierà il processo della famiglia: Diritto

degli ascendenti, www.diritto24.ilsole24ore.com) che gli ascendenti da una posizione, classificata, per lo più, come "interesse legittimo", assurgono per legge, ad una tutela specifica del loro "diritto". Quanto questo diritto potrà cozzare contro l'eventuale rifiuto o diniego del nipote minore non è dato sapere. E' ipotizzabile che il minore prenda parte al procedimento a mezzo di curatore speciale. Quello che risulta chiaro è che con l'inserimento di tale norma certamente aumenterà la conflittualità del Processo della Famiglia, in quanto è stato introdotto un nuovo "personaggio" svincolando peraltro l'esercizio del "suo" diritto all'esistenza di una crisi di famiglia, dotandolo di una tutela immediata e diretta, potendo gli ascendenti ricorrere autonomamente al Giudice.

Va poi rilevato che non è chiara la ratio per cui l'azione di cui all'art. 317-bis è riservata ai soli ascendenti e non sia stata estesa agli altri parenti, per es. a quelli collaterali: si pensi ad un fratello, ad una sorella a degli zii, che sono tutte possibili figure significative di riferimento in termini affettivi per il minore.

La norma pone inoltre all'interprete diversi problemi di natura ermeneutica. Il più significativo attiene alla competenza. Tant'è che lo scorso 5 maggio è stata sollevata dal Tribunale minorile di Bologna una questione di legittimità costituzionale. L'ufficio giudiziario emiliano sospetta che il Governo sia andato oltre i limiti indicati dalla legge cadendo in quell'eccesso di delega che, ad esempio, era costato alla mediazione civile obbligatoria lo stop da parte della Corte costi-

tuzionale. L'art. 317-bis c.c. si risolve nell'istituire una competenza funzionale esclusiva del tribunale per i minorenni ed esclude ogni ipotesi di simultaneus processus. Ma emerge una contraddizione: grazie alla legge delega, la 219/12, tutti i procedimenti ex art. 333 c.c. possono essere trattati anche dal tribunale ordinario se pende un procedimento ex art. 337-bis c.c. (separazione, divorzio, art. 316 c.c.); i soli procedimenti ex art. 317-bis c.c., invece devono essere trattati sempre e comunque dal Tribunale per i Minorenni. E ciò anche quanto pende un giudizio di separazione o di divorzio o di regolamentazione dei rapporti genitoriali in caso di minore non nato da matrimonio. Insomma: se il 317-bis c.c. è un procedimento ex art. 333 c.c. allora doveva restare applicabile la norma in cui è previsto che «per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario». Ecco dunque il risultato irragionevole: i minori sono già coinvolti nel procedimento di separazione pendente dinanzi al tribunale ordinario, ma soltanto per regolamentare i rapporti con i nonni sono chiamati a giudizio dinanzi al tribunale per i minorenni. E la frantumazione della tutela processuale non risulta coerente con l'interesse del minore, che invece «illumina» tutta la legge 219/12. Non resta che aspettare il verdetto della Consulta.

Per concludere, una nota sul ruolo dell'avvocato. Sia consentito un consiglio in merito alla opportuna limitabilità dell'azione ex art. 317-bis c.c., la cui proponibilità dovrà essere adeguatamente ponderata, valutando gli effetti eventualmente ancor più destabilizzanti che potrebbe subire il minore, posto al centro di una lite giudiziaria tra adulti irresponsabili che lo contendono.

Ora se è vero che l'avvocato fondamentalmente agisce in forma antagonista nella difesa del cliente che a lui si affida, si deve riflettere sul fatto che esistono molti stili di esercizio di questa professione, soprattutto dell'avvocato specializzato in diritto di famiglia, al quale si impone, a mio avviso, un profondo riesame di tutte le proprie posizioni di coscienza, aspirazioni personali, obblighi deontologici e professionali. Il ruolo dell'avvocato che esercita la professione nel campo del diritto di famiglia, in presenza di minori, è quello di richiamare il proprio cliente a cessare o almeno a moderare le ostilità nei confronti dell'altro coniuge o, a questo punto altro familiare, perché c'è in ballo la salute fisica e psichica dei bambini, richiamarlo al suo ruolo di genitore o appunto di nonno, di far leva sull'affetto genitoriale o parentale e quindi al suo obbligo morale, affettivo e giuridico di tenere indenni i figli dalle nefaste conseguenze di una crisi familiare. ecco, l'avvocato, in questi casi è colui che, pur tutelando l'interesse -personale e/o patrimoniale del proprio cliente dell'uno o dell'altro coniuge, non perde mai di mira l'interesse dei minori, il loro benessere, il loro diritto ad una crescita sana ed equilibrata; la tutela dei minori si

persegue proprio cercando di creare e di trovare, nel dissidio tra i due contendenti, una "zona franca" accettata da entrambi, nella quale la famiglia separata possa trovare riparo.

Una funzione di certo non semplice, ma che deve, a mio parere, iniziare a caratterizzare nettamente l'avvocato familiarista.

LINEE GUIDA PSICOFORENSI: UN CONTRIBUTO ALLA DISCUSSIONE

di

Roberto Cubelli

*Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive, Università di Trento*

e

Fiorella Giusberti

*Università di Bologna
Consiglio Direttivo AIPG*

Sempre più frequenti sono i punti di incontro fra psicologia e diritto: spesso stimolanti e degni di attenzione, come tutti gli incontri fra discipline diverse; molto frequentemente contenenti indicazioni che meritano un particolare approfondimento, come le recenti "LINEE GUIDA PSICOFORENSI, Per un processo sempre più giusto", rivolte a tutti coloro che operano nel processo penale. Obiettivo degli estensori del documento è quello di fornire indicazioni "di carattere concettuale e metodologico che favoriscano la riduzione del rischio che si incorra in errori giudiziari", vale a dire incriminare e condannare persone innocenti oppure scagionare e assolvere persone colpevoli.

Il documento permette, e forse sollecita, un dibattito critico che deve coinvolgere sia la disciplina psico-

logica sia quella giuridica. Per questo motivo è utile discutere alcuni passaggi del testo, mettendone in evidenza gli aspetti problematici.

La prima parte del documento è dedicata ai processi decisionali e al libero convincimento del giudice: “La valutazione della condotta umana (...) non può affidarsi solo a generiche massime d’esperienza, mutate dal senso comune. Tale valutazione, ove possibile, dovrebbe: a) attingere a studi e ricerche propri delle scienze psicologiche che rispettino rigorosi criteri scientifici e che possano rendere le massime d’esperienza verificabili e/o falsificabili; b) favorire, nell’ambito considerato, la sostituzione del senso comune con conoscenze proprie delle scienze psicologiche”.

Secondo gli autori le massime d’esperienza, assimilate tout court a generiche opinioni di senso comune, dovrebbero essere sostituite dalle medesime credenze, ma verificate o falsificate dai lavori scientifici e in particolare dai lavori psicologici. La scienza giuridica, ben consapevole della specificità delle cosiddette massime d’esperienza, ha già molto scritto e discusso del loro significato e utilizzo (e.g. 10). Difficile pensare che la psicologia possa assumere, seppure implicitamente, una legittimità disciplinare superiore a quella del diritto, e porsi come scienza di riferimento in grado di fornire i contenuti per orientare, formare e correggere il convincimento del giudice.

Proseguendo si legge che “la principale distorsione cognitiva sia nella fase investigativa sia nella fase del giudizio è rappresentata dalla cosiddetta ‘visione a tunnel’. Essa costituisce il punto di confluenza delle tendenze sistematiche per le

quali gli individui possono incorrere in illusioni cognitive (bias) quando si trovano a dover decidere in condizioni di incertezza”. Anche se il riferimento ai possibili errori in cui è possibile incorrere quando si decide in condizioni di rischio è pertinente ed opportuno, indicare la visione a tunnel come la principale distorsione appare poco chiaro e soprattutto non spiegato. Il concetto allude, presumibilmente, all’assunzione di una ipotesi iniziale di colpevolezza o innocenza, che conduce il decisore a selezionare gli elementi probatori in grado di verificarla e, conseguentemente, a tralasciare quelli falsificatori. Non c’è dubbio che il procedere verificatorio possa essere assai rischioso in un contesto legale, ma la tendenza alla verifica è tutt’altro che un procedere “irrazionale” della mente umana: è una vera e propria strategia di pensiero, estremamente utile data la necessità di adattarsi ad una realtà quotidiana complessa e spesso imprevedibile (5). In ogni caso la ricerca empirica ha dimostrato che i giudici già privilegiano un ragionamento di tipo falsificatorio (1, 4).

L’ultimo punto si riferisce alla ricostruzione probatoria che “deve rispondere a criteri di logicità e coerenza. La mente umana nel richiamare e vagliare episodi del passato li ri-costruisce in quanto storie”, che secondo gli autori dovrebbero “essere credibili (non necessariamente vere)”. La ricostruzione probatoria del giudice deve rispondere a criteri di logicità e coerenza, ma solo se si mantiene ancorata ai fatti in esame. La logicità e la coerenza in sé non sono sufficienti a determinare la “bontà” di una storia e quindi la giustezza di un processo. Una storia con una struttura logica e coerente, che pe-

rò tralasci un indizio o una prova contraddittoria, non è da preferire ad una storia meno strutturata ma che include al suo interno indizi apparentemente incongruenti. Le storie del giudice sono credibili in quanto verosimili; non è sostenibile affermare che devono essere credibili anche se non vere purché narrate “in maniera coerente, plausibile e completa”

La seconda parte del documento si rivolge ai giudici che interagiscono con esperti e periti e riguarda sia la formulazione dei quesiti che la valutazione comparativa delle perizie.

Il primo punto si riferisce alle domande che possono essere poste. “All’esperto non deve essere richiesto di esprimersi, nemmeno indirettamente, circa l’accadimento e la dinamica dei fatti”. Questo è vero per gli psicologi che si occupano di aspetti cognitivi e affettivi, non certo per periti balistici, medici legali o esperti analisti.

Nel punto successivo si sostiene che il giudice deve sottoporre a “vaglio epistemologico” le teorie proposte. E’ vero al contrario che il giudice deve valutare la coerenza dell’interpretazione proposta, giudicare criticamente la bontà degli argomenti, farsi convincere. Non deve scegliere tra le teorie, giudicare gli scienziati e acquisire una competenza specialistica, come se ogni volta dovesse entrare a far parte della comunità scientifica cui si sta rivolgendo.

La terza parte del documento è rivolta principalmente a investigatori, forze dell’ordine e magistrati, e tratta due fenomeni molto diversi fra loro (le false confessioni e le false memorie) come se fossero

aspetti di un unico problema e fossero trattabili allo stesso modo.

Le false confessioni (6) e le false memorie (8) hanno in comune tre caratteristiche: (i) le dichiarazioni testimoniali non corrispondono a quanto effettivamente accaduto; (ii) una delle possibili cause è da attribuire a chi raccoglie le testimonianze o conduce gli interrogatori; (iii) possono essere associate a condizioni patologiche.

A parte questi tre aspetti, i due fenomeni sono molto diversi fra loro. Una prima differenza risiede nell'intenzionalità: nelle false confessioni il dichiarante è consapevole di mentire e sa di non essere colpevole, nelle false memorie il dichiarante è sincero e riferisce quello che ricorda o crede di ricordare.

Una seconda importante differenza è da attribuire alla causa. Le false confessioni sono sempre generate da, o associate a, condotte di rilevanza penale. Il dichiarante può autoaccusarsi, pur sapendo di essere innocente, perché subisce pressioni esterne (perché minacciato, direttamente o indirettamente, o per guadagnare credibilità presso organizzazioni criminali), vuole proteggere una persona vicina che sa o pensa sia colpevole, oppure è sottoposto a forme illegali di interrogatorio (minacce, privazioni o tortura). Al contrario, le false memorie riflettono la vulnerabilità del normale funzionamento della memoria e sono dovute a informazioni suggestive, fenomeni di interferenza ed errori di attribuzione; in nessun caso, sono associabili a condotte illecite.

Tali differenze non emergono nel documento, che invece affronta il

tema delle responsabilità nella conduzione dell'interrogatorio investigativo in modo unitario, come se la "prova dichiarativa" non implicasse alcuna distinzione. E' importante ricordare che nel caso delle false confessioni le responsabilità di chi conduce l'interrogatorio sono da attribuire a dolo e a comportamenti che costituiscono reati penali, mentre nel caso delle false memorie sono dovute a imperizia, inesperienza o negligenza.

Gli estensori delle linee guida propongono l'obbligo dell'audio-video registrazione per i delitti più gravi e per controllare la possibilità di false confessioni, ma non lo prevedono nella valutazione dell'accuratezza delle testimonianze e quindi per l'accertamento delle false memorie. Inoltre, propongono una serie di indicazioni comportamentali per prevenire domande fuorvianti o suggestive, ma senza specificare che queste hanno una validità limitata nella prevenzione delle false confessioni.

La quarta parte del documento si rivolge agli investigatori e ai tecnici che si occupano di riconoscimento personale e pratiche di trascrizione.

Sul riconoscimento personale e fotografico, si raccomandano comportamenti per prevenire errori di riconoscimento (indicazione di un innocente), mentre non si offrono suggerimenti per aumentare il grado di accuratezza del riconoscimento (individuazione del sospettato). Il paragrafo contiene una serie di raccomandazioni non del tutto esauriente: nulla si dice a proposito dei criteri di selezione delle alternative (2, 11) e della preferibilità della presentazione sequenziale (7, 9).

I due punti successivi sono dedicati a temi molto specifici.

Nel primo punto si dice che "il riconoscimento di voci udite deve essere vagliato con particolare prudenza poiché risente di numerose variabili contestuali; in particolare, l'esiguità della durata di esposizione allo stimolo spesso non permette la completa attivazione delle modalità proprie del sistema uditivo, necessarie alla corretta codifica di quanto percepito". E' opportuno sottolineare che la criticità di una breve esposizione ad uno stimolo sensoriale non è circoscritta alla sola modalità uditiva e che ogni sistema percettivo è in grado di codificare compiutamente stimoli di breve durata, anche se questo non porta necessariamente alla corretta identificazione della sorgente.

Il secondo punto è dedicato alle "trascrizioni di intercettazioni ambientali, telefoniche, informatiche o telematiche, soprattutto se di parlato acusticamente degradato, dovrebbero essere decodificate indipendentemente da più trascrittori, ignari del contesto di riferimento e, ove possibile, da un esperto di psicolinguistica". Il riferimento all'esperto di psicolinguistica rivela un pregiudizio diffuso nell'opinione pubblica: chi studia un comportamento è considerato particolarmente abile in quel comportamento. Lo psicolinguista che studia i processi cognitivi alla base del comportamento verbale (3) di per sé non è più abile di altri nella trascrizione di un messaggio linguistico degradato.

La quinta parte del documento è dedicata al tema dell'imputabilità. "In merito alla valutazione della

capacità di stare in giudizio - indipendente da quella dell'imputabilità al momento del fatto, essendo riferita alla 'processabilità' - occorre tenere conto che essa attiene alla capacità di difendersi dai fatti contestati nonché alla capacità di prendere decisioni processuali di particolare rilievo".

Le due condizioni di imputabilità e processabilità non sono indipendenti: un individuo imputabile è automaticamente processabile. Si può dare la possibilità di persone imputabili ma non processabili solo nel caso che, dopo il rinvio a giudizio siano intervenute circostanze eccezionali, come malattie, incidenti o altri fatti, indipendenti dal procedimento in atto.

Alcune considerazioni conclusive. Il documento proposto sollecita importanti riflessioni e un proficuo confronto interdisciplinare che può dare origine ad esperienze formative comuni e a pratiche operative più efficaci. Il documento però non può essere considerato un testo risolutivo, dato che si configura ancora come preliminare. Le linee guida sono uno strumento di grande efficacia nell'orientare e guidare le scelte e le azioni nei contesti quotidiani, ma è importante che siano formulate non da singoli individui, ma da rappresentanti di comunità scientifiche, che, a loro volta, devono farle proprie dopo un approfondito confronto interno.

Affinché si possa parlare di linee guida sono necessarie alcune condizioni: (i) le condotte stabilite o auspicate devono essere chiaramente descritte e risultare di immediata applicabilità, (ii) i temi affrontati devono essere circoscritti, ben definiti e trattati in modo esauritivo; (iii) ogni affermazione deve essere accompagnata da indicazio-

ni bibliografiche, riferimenti importanti per qualunque argomentazione scientifica ma essenziali e irrinunciabili nel caso di linee guida; (iv) i destinatari a cui sono dirette le singole prescrizioni devono essere indicati precisamente.

In conclusione, il documento possiede ancora molti punti di criticità, quindi non può essere definitivamente assunto come modello operativo. Rimane l'auspicio che possa costituire uno stimolo per giungere a linee guida condivise, fondate ed efficaci.

BIBLIOGRAFIA

- 1) Catellani, P. (1992). Il giudice esperto: psicologia cognitiva e ragionamento giudiziario. Bologna: Il Mulino.
- 2) Fitzgerald, R.J., Price, H.L., Oriet, C., Charman, S.D. (2013). The effect of suspect-filler similarity on eyewitness identification decisions: A meta-analysis. *Psychology, Public Policy, and Law*, 19, 151-164.
- 3) Gaskell, M.G. (2007). *The Oxford Handbook of Psycholinguistics*. Oxford: Oxford University Press.
- 4) Giusberti F., Nori R., Gambetti E., e Bensi, L. (2010). Emettere una sentenza. Aspetti del processo decisionale. In G. Gulotta e A. Curci (Eds.), *Mente, società e diritto* (pp. 355-374). Milano: Giuffrè.
- 5) Kanizsa, G., Legrenzi, P., Meazzini, P. (1975). *I processi cognitivi: un'introduzione alla psicologia generale*. Bologna: il Mulino
- 6) Kassin, S.M. (2008). False confessions: Causes, consequences, and implications for reform. *Current Directions in Psychological Science*, 7, 125-128.

7) Lindsay, R.C., Wells, G.L. (1985). Improving eyewitness identifications from lineups: Simultaneous versus sequential lineup presentation. *Journal of Applied Psychology*, 70(3), 556-564.

8) Schacter, D.L. (1995). *Memory Distortion: How Minds, Brains, and Societies Reconstruct the Past*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

9) Steblay N., Dysart, J., Fule-ro, S., Lindsay, R.C. (2001). Eyewitness accuracy rates in sequential and simultaneous lineup presentations: a meta-analytic comparison. *Law and Human Behaviour*, 25(5), 459-473.

10) Ubertis G., (1995). *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino: Utet.

11) Wells, G.L., Rydell, S.M., Seelau, E.P. (1993). The selection of distractors for eyewitness lineups. *Journal of Applied Psychology*, 78, 835-844.

**DANNO DA
TRASCURATEZZA
GENITORIALE E ILLECITO
ENDOFAMILIARE:
RIFLESSIONI
PSICOLOGICHE E
GIURIDICHE
SULLA SENTENZA N.
5652/2012¹**

di
Massimo Saccà
Psicologo, Consiglio Direttivo AIPG
e
Bruno Tassone
Avvocato Civilista

**1. DIFETTO DELLE FUNZIONI
GENITORIALI E DANNO ALLA
REALIZZAZIONE DELLA
PERSONA**

La sentenza della Cassazione prende le mosse da una vicenda che, nei suoi tratti essenziali, conduce al riconoscimento di un diritto fondamentale della persona quale è quello della cura e del mantenimento da parte dei genitori, nonché dell'educazione [art. 30 della Costituzione Italiana]. Si tratta di un diritto che si acquisisce per il fatto stesso di essere fatti nascere e che origina un dovere per i genitori per il solo fatto di aver generato il figlio. Il mancato adempimento di questo dovere conduce a distorsioni dello sviluppo che possono tradursi, ad esempio, in mancate opportunità di crescita e realizzazione. In tal senso dovrebbero poter essere dimostrate le connessioni causali fra il mancato adempimento del dovere genitoriale e il danno subito dal figlio.

¹ Sebbene il lavoro sia frutto dell'opera congiunta dei due autori, il Paragrafo I va attribuito alla penna di Massimo Saccà e il Paragrafo II a quella di Bruno Tassone

La radice di tale diritto fondamentale della persona sta nella natura stessa dello sviluppo della persona umana. Le conseguenze di carenze ambientali per la persona possono essere poste sotto una etichetta generale di disadattamento che si estende fino al disagio e alla malattia psichici.

«[...] Più si è reso evidente questo patrimonio innato [dell'individuo], più è diventata palese l'immensa quantità di requisiti di cui l'ambiente col quale questo patrimonio è destinato a interagire dev'essere dotato, affinché quel bambino così competente [fin dalla nascita] possa seguire a crescere come individuo sempre più competente. In altre parole, si nasce molto più raffinati di quanto si supponesse prima, ma anche con un'esigenza di adeguate interconnessioni sociali (l'ambiente prevedibile di Hartmann, 1939)» [S. Bordi, in M. Ammaniti (a cura di), 1996, p.141]

Il caso specifico che ha motivato la sentenza mostra alcuni aspetti espliciti relativi al non riconoscimento del figlio da parte del padre, il quale affida il figlio alle cure della madre indigente, senza contribuire in alcun modo al mantenimento economico, né manifesta alcun sostegno affettivo.

I danni che ne derivano vengono individuati in una infanzia infelice che conduce il figlio a compiere dei reati e a contrarre l'HIV. La rivendicazione del danno avviene quando il figlio è ormai grande, avviato nel lavoro e con una propria famiglia, costituita dalla moglie e da figli grandi già in età da lavoro.

Quest'ultimo aspetto pone degli interrogativi. Da un lato si comprende che la condizione di scarsa protezione vissuta dal figlio a causa dell'assenza del padre ha condotto a un disadattamento messo in rilievo dai comportamenti antisociali e dalla contrazione dell'HIV probabilmente a causa di comportamenti a rischio. D'altra parte si evidenzia – anche nelle riflessioni che emergono nel te-

sto della sentenza – la problematicità della richiesta di ristoro del danno non patrimoniale, una richiesta che avviene decenni dopo i fatti e molto dopo il raggiungimento della maggiore età del ricorrente (che intraprende il giudizio quando ha 43 anni). Se questi aspetti condizionano la quantificazione del danno in sede di giudizio, non di meno permettono delle considerazioni sulla natura della violazione del diritto fondamentale in oggetto, in questa occasione ampiamente riconosciuto nei tre gradi di giudizio. Emerge, dunque, il riconoscimento di un comportamento genitoriale che ha fortemente deformato l'armonia dell'ambiente di vita del figlio.

Nella specifica vicenda, il figlio sembra aver ricostruito il proprio sé acquisendo ruoli e responsabilità adulti realizzando un adattamento soddisfacente anche sotto il profilo dell'autonomia materiale. Solo a quel punto, come sembra, ha ritenuto di poter chiamare il genitore alle sue responsabilità di padre che non ha riconosciuto colui che ha generato e che non si è curato di lui.

Questa circostanza – benché probabilmente correlata a particolari che non è dato conoscere e di cui non si può tener conto in questa parziale ricostruzione del fatto – conduce a ipotizzare quanto l'assenza del padre sia stata incombente. Se è probabile che le situazioni contingenti e materiali, ma anche il risentimento, abbiano impedito una più immediata rivendicazione dei propri diritti, possiamo al contempo supporre che il fronteggiamento della figura paterna sia stato possibile solo quando il raggiungimento di determinati obiettivi esistenziali abbia permesso a quest'uomo di autorappresentarsi come in grado di esprimere la propria rabbia per essere stato negato.

Nel caso specifico, il danno non deriva quindi solo dall'effettivo non riconoscimento del figlio e dal non aver fornito assistenza materiale alla

sua crescita. Questi fatti, insieme ad una serie di atteggiamenti paterni che traspaiono nella ricostruzione della storia e che sono volti a liquidare il frutto di una relazione sbagliata, conducono a far percepire con chiarezza il vissuto psicologico di rifiuto da parte di una figura affettiva essenziale e che è invece percepita come capace di freddezza

e di cinismo. L'assenza non si è verificata in condizioni da permettere una rappresentazione idealizzata del genitore (p. es. morte, oppure lontananza a fronte di una rappresentazione non negativa): piuttosto, la presenza residuale nel caso specifico ha presentato carenze tali da ostentare il rifiuto producendo una rabbia impotente. Si comprende quindi la richiesta di un risarcimento attraverso un vitalizio che appare simbolicamente come la "realizzazione" del desiderio di recuperare una dipendenza da una figura di riferimento la cui funzione vuole essere infine ottenuta con la forza della legge.

La legge riconosce pienamente il diritto del ricorrente ma limita il risarcimento finendo per sancire la posizione di raggiunta autonomia del figlio e rimandando alla persona adulta il superamento psicologico del danno, facilitato proprio dal riconoscimento, obbiettivo, del suo diritto e dei suoi sentimenti di offesa.

Il riconoscimento del diritto ha tuttavia implicazioni generali molto importanti sul piano della valutazione delle capacità genitoriali ovvero della personalità dei genitori.

Appare allora, in senso generale, che la negazione dell'esistenza ha un effetto esteso nel tempo che riguarda il corso del processo di crescita di un essere umano. Boñuel esprime bene la condizione di negazione psicologica in uno degli episodi del suo "Il fantasma della libertà" attraverso la storia della bambina Aliette che pur presente fisicamente viene considerata scomparsa dai genitori e dagli insegnanti.

Sia la condizione di famiglia incompleta – figlio illegittimo come nel caso trattato – sia quella con condizioni patologiche dei genitori o ambientali, conducono alla distorsione dei processi di sviluppo anche qualora non siano avvenute privazioni materiali. Ciò che va valutato, infatti, è sempre e soprattutto la situazione psicologica che incombe sui figli che possono subire l'esperienza della negazione e della disconferma della loro esistenza anche in un regime di apparente cura materiale.

Dovremmo allora ipotizzare la possibilità di un danno psicologico non patrimoniale, che si verifica anche in presenza di cure materiali nel caso in cui i genitori abbiano mostrato disinteresse per la crescita psichica del figlio, abbiano ostacolato le sue scelte o le abbiano ignorate rendendone così più difficile la realizzazione, abbiano svolto la loro vita senza mostrare al figlio la solidarietà e il sostegno necessari per la sua crescita e la sua educazione. Gli effetti di tali condizioni non conducono necessariamente a forme di disadattamento completo, poiché possono ben essere presenti realizzazioni materiali di sufficiente adattamento, quanto piuttosto si manifestano in personalità incomplete, sofferenti sul piano identitario e relazionale. La mancata realizzazione di

qualsiasi sufficiente adattamento (magari nonostante le buone possibilità materiali potenziali) o l'evidenziazione di un danno biologico di natura psichica mostrerebbero a fortiori una situazione in cui si è prodotto un danno da trascuratezza (emotiva e psicologica) da parte dei genitori ancorché presenti.

D'altra parte, è certamente da ritenersi difficile documentare la perdita delle potenzialità realizzative del figlio causate da qualsivoglia comportamento di disinteresse e negazione da parte del genitore. Occorre in questo senso, chiarire una questione di importanza cruciale: la richiesta di

adempimento del dovere genitoriale non può – in linea generale – riguardare anche gli esiti esistenziali del figlio poiché, per dirla con il poeta, se tutti fossero giudicati secondo il merito chi sfuggirebbe alla frusta? Si comprende dunque, che il risarcimento debba concretizzarsi certamente, innanzitutto, qualora il dovere genitoriale sia stato completamente disatteso e non quando esso sia stato adempiuto in maniera manchevole.

Tuttavia, la valutazione etica e il giudizio riguardo all'obbligo genitoriale di mantenere, istruire e educare la prole dovrebbe poter essere considerato anche riguardo alle modalità con cui è espletato.

L'art. 147 del C.c. in cui il dovere dei genitori è declinato quale dovere di mantenere, istruire ed educare la prole [art. 30 della Costituzione] tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, rappresenta al riguardo un riferimento normativo di indubbio rango.

Assumere tali aspetti quali elementi fondamentali nella formulazione del giudizio consente un criterio di valutazione basato sulla qualità della modalità concreta di cura dei figli anche al di là dell'obbligo genitoriale di mantenimento e di educazione. Ne può emergere cioè un criterio per valutare la trascuratezza nei confronti dei figli anche nei casi in cui l'obbligo dei genitori o del genitore sia stato formalmente assolto. Sotto questo profilo, il concetto di danno che sembra rappresentare meglio la situazione di peggioramento delle condizioni esistenziali riferite alle potenzialità di sviluppo di un individuo, è quello che confronta la situazione attuale con una condizione ideale che avrebbe potuto verificarsi se le condizioni fossero state favorevoli (mantenimento, istruzione, educazione, rispetto dei diritti di autodeterminazione del minore, di essere ascoltato, di seguire le proprie incli-

nazioni, di essere posto nelle condizioni relazionali più favorevoli a parità di condizione sociale, ecc.)

2.SULL'ILLECITO ENDOFAMILIARE

Con la decisione n. 5652/2012 – relativa al caso lucidamente descritto dalla nota di Massimo Saccà che precede – la Suprema Corte accoglie la richiesta risarcitoria di un figlio (ormai adulto) il quale addebita al genitore la mancata assistenza materiale e morale, altresì affermando che per essere accolta l'azione non necessita di una precedente dichiarazione giudiziale di paternità².

È allora chiaro che emergono almeno due aspetti di notevole interesse sotto il profilo strettamente giuridico, il primo dei quali è costituito dalla stessa utilizzabilità del rimedio risarcitorio all'interno delle relazioni familiari, che – in tale prospettiva – darebbero vita a diritti che non sono protetti solo mediante gli strumenti predisposti ad hoc dal legislatore (come ad esempio, il mantenimento richiesto dal figlio stesso ex art. 279 c.c.), ma anche mediante l'azione generale di cui all'art. 2043 c.c., così venendo in esponente la più ampia tematica del c.d. illecito endofamiliare, espressamente richiamata dalla stessa decisione.

In secondo luogo, merita una qualche notazione pure la statuizione per cui nella specifica (tipologia di) fattispecie de qua non occorre aver prima chiesto ed ottenuto il riconoscimento dello status di figlio (che per semplicità continueremo a chiamare) naturale, le cui ricadute sostanziali e

processuali verranno esaminate dopo aver preso in considerazione il primo aspetto³.

Rispetto al primo profilo si può preliminarmente ricordare che il volto della famiglia ha subito un'incisiva trasformazione negli ultimi cinquant'anni, in seguito ad eterogenee modifiche legislative tutte volte, tuttavia, alla valorizzazione dei diritti del singolo all'interno della stessa. Ed è proprio tale evoluzione ad aver contribuito ad una progressiva apertura all'utilizzo della responsabilità civile, in contrasto con l'originaria concezione plasticamente riassunta dalla nota definizione di Carlo Arturo Jemolo per cui “la famiglia è un'isola che il mare del diritto può solo lambire”, da cui deriverebbe, fra l'altro, che le regole dell'illecito aquiliano non sarebbero operative e che la disciplina dei relativi rapporti andrebbe lasciata al solo diritto di famiglia⁴.

³ Con riguardo alla terminologia di cui nel testo, è noto che la lunga evoluzione del diritto di famiglia avviata con la riforma del 1975 è arrivata attraverso un lungo cammino, quanto all'equiparazione fra figli legittimi e naturali, fino alla legge 219/2012, la all'art. 2, delega il Governo “ad adottare [...] uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilità per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi: a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative”.

⁴ Il superamento della tradizionale impostazione di chiusura, che non è questa la sede per scandagliare, veniva prospettato

Inoltre, il mutamento di prospettiva avvenuto negli ultimi lustri è stato determinato anche dagli importanti evoluzioni concernenti la stessa responsabilità civile, fra i quali (con una rassegna assai più che incompleta) si possono ricordare tanto l'affermazione della risarcibilità degli interessi legittimi (o meglio di ogni “bene della vita” ritenuto meritevole di tutela, anche se sottostante a posizioni diverse dal diritto soggettivo)⁵; quanto l'arresto (sempre delle Sezioni Unite) che ha consolidato l'ammissibilità del danno non patrimoniale anche al di fuori delle ipotesi in cui si riscontrava la commissione di un reato o di altro specifico caso previsto dalla legge, a fronte della (seria) lesione di diritti inviolabili della persona (foriera di un danno non futile)⁶. Pertanto, si viene ad af-

già da S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984, cui si deve sono aggiungere che l'operazione non è esente da critiche, come emerge ad esempio da G. De MARZO, C. CORTESI e A. LIUZZI, *La tutela del coniuge e della prole nella crisi familiare. Profili di diritto sostanziale e processuale*, Milano, 2007, 689ss.

⁵ Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, in Foro it., 1999, I, 2487, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI.

⁶ Secondo Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972, fra le tante in Giur. it., 2009, 61, in aggiunta alle due situazioni di cui nel testo “il danno non patrimoniale è risarcibile [...] quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale” e che “in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”, richiedendo però per due condizioni per cui “la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera

² (1) La decisione è fra gli altri annotata da D. AMRAM, *La responsabilità civile nelle relazioni familiari A.D. 2012*, in *Danno resp.*, 2012, 870 ss., nonché da F. FORTE, *Il risarcimento del danno non patrimoniale da colposo ritardo nel riconoscimento della paternità naturale*, in *Corr. giur.*, 1459 ss.

fermare che la protezione dei componenti della famiglia non è limitata a quella offerta dagli istituti del Libro I del Codice Civile – come ad esempio l’addebito della separazione⁷ – ovvero dalle leggi speciali, fra cui la l. 5 aprile 2001, n. 154, in materia di misure contro la violenza nelle relazioni familiari, al punto che l’art. 709-ter c.p.c. viene letto come una chiave di volta per concedere definitiva cittadinanza all’illecito endo-familiare⁸.

personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza) e [...] che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità”.

⁷ Come è noto, la separazione consente ai coniugi di non convivere più e, dunque, di abbandonare il progetto di comunione spirituale e divita, mentre l’addebito attiene al solo ambito solidaristico-assistenziale quanto alla decadenza dal beneficio del mantenimento, nonché economico-patrimoniale, con l’aperta perdita dei diritti successori, ma nessuno di rimedi è in grado – neppure astrattamente – di tener indenne la vittima da un’offesa all’intangibilità del proprio patrimonio morale e della propria dignità.

⁸ Anche qui è opportuno riportare – per comodità del lettore – il testo della norma, secondo la quale – nella parte che qui interessa – “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende”.

Di contro, una volta che – soprattutto a partire dal 2005⁹ – si dà ingresso alla tutela aquiliana nei in tali rapporti, sorge il problema di fissare le condizioni per la sua applicazione alla luce delle loro peculiarità, sì da affermare (in consonanza con l’impostazione delle Sezioni Unite sopra richiamata) che deve riscontrarsi una violazione di una certa entità di un diritto costituzionalmente garantito (come la dignità, la salute, la privacy, ecc.) o la ricorrenza di una fattispecie di reato, secondo una giurisprudenza sempre più numerosa¹⁰.

Per giunta, anche una volta evocata l’architettura delle sentenze 26972-26975 del 2008 – che singolarmente non consideravano l’illecito endo-familiare¹¹ – permangono non pochi margini di incertezza rispetto all’adattamento che i singoli casi richiedono¹²: con un ulteriore interrogativo in punto di quantificazione del danno (che è sempre la vittima a do-

⁹ Il riferimento è a Cass. 10 maggio 2005, n. 9801, in *Danno resp.*, 2006, 37 ss.

¹⁰ In aggiunta alle altre decisioni citate nel presente commento e in M. PARADISO, *Famiglia e responsabilità civile*, in *Fam. pers. succ.*, 2011, 14 ss., Cass. 15 settembre 2011, n. 18853, in *Fam. dir.*, 2012, 251.

¹¹ Mettono in luce tale “assenza” e si occupano dei suoi riflessi sul danno endo-familiare, F.D.BUSNELLI, *Le Sezioni Unite e il danno non patrimoniale*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, 97; G. FACCI, *Il danno non patrimoniale nelle relazioni familiari dopo le sentenze delle Sezioni Unite ell’ 11 novembre 2008*, in *Fam. dir.*, 2009, 113 ss.; nonché C. FAVILLI, *Il danno non patrimoniale nell’illecito tra familiari*, in E. Navarretta (a cura di), *Il danno non patrimoniale - Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, 2010, 463 ss.

¹² Fra i tanti, F. GIARDINA, *Per un’indagine sulla responsabilità civile nella famiglia*. L’art. 129 bis del codice civile, Pisa, 1999.

ver provare, pena la reiezione della domanda) sul quale si tornerà in chiusura, dopo qualche altra riflessione relativa al caso de quo.

In proposito, il lettore avveduto si sarà accorto che nella fattispecie in questione non si è in presenza di una famiglia legittima, bensì di una relazione more uxorio: il che porta però ad evidenziare come – a margine di tutti i dibattiti in corso sulla equiparabilità de iure condito e/o de iure condendo (perlomeno a taluni fini) fra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia naturale, entrambe da considerare “formazioni sociali” di rilevanza costituzionale –, sia stata proprio la responsabilità civile a rafforzare la protezione offerta ai componenti della seconda, ad esempio ammettendo che pure il convivente possa chiedere il risarcimento per la morte o le gravi lesioni arrecate al partner da un soggetto terzo.

Ovviamente, ciò non vuol dire che sotto il profilo dell’illecito aquiliano le due situazioni familiari siano (in senso ampio) trattate allo stesso modo, come dimostra il fatto che – ad esempio – l’infedeltà può in linea di massima integrare gli estremi di un illecito endo-familiare solo in presenza di un rapporto coniugale, al quale la giurisprudenza si è di recente dedicata¹³.

In questa chiave, il rapporto padre-figlio – evidentemente fonte di doveri a prescindere dalla contrazione di un vincolo matrimoniale o no – solleva minori problemi di altre fattispecie, come peraltro dimostra il fatto che fin dall’inizio del nuovo millennio la Suprema Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del figlio naturale in conseguenza della condotta del genitore che per anni aveva ostinatamente rifiutato di corrispondergli i mezzi di sussistenza¹⁴.

¹³ Di recente, Cass. 7 gennaio 2012, n. 610, in *Danno resp.*, 2012, 867 ss.

¹⁴ Si veda Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in *Foro it.*, 2001, I, 187

Con riguardo al secondo aspetto, si è anticipato che la Suprema Corte respinge la tesi per la quale il figlio non può richiedere il risarcimento per l'inosservanza dei doveri incombenti sul genitore se non ha fatto previamente accertare il rapporto di filiazione, perché "l'obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza [...] atteso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e quindi, ai sensi dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva".

In altri termini, viene respinta la tesi per cui l'azione risarcitoria non sarebbe ammissibile ove non sia prima stata pronunciata una sentenza la quale abbia accertato la paternità naturale, perché ciò si tradurrebbe evidentemente in una compressione della tutela concessa al figlio anche ove si concedesse poi il ristoro per il lasso temporale successivo alla stessa sentenza: come ben evidenzia il caso di specie, dacché l'azione viene proposta a 43 anni dalla nascita dell'attore.

D'altronde, non è solo rispetto a tali richieste e solo rispetto al figlio che si afferma il carattere retroattivo della sentenza che accerta il rapporto di filiazione, dacché il primo avrà anche il diritto di accettare l'eredità del genitore¹⁵ e l'altro se ne potrà giovare per chiedere il rimborso della quota parte del mantenimento erogato¹⁶, anche se tali regole trovano comun-

que una limitazione (da esaminare in altra sede) nella generale regola della prescrizione di diritti ex art. 2935 c.c.¹⁷.

Inoltre, sembra che la statuizione abbia anche un'interessante proiezione processuale, nel senso che – come anticipato – nemmeno è necessario che il figlio si premunisca in un separato giudizio di una sentenza la quale dichiari la paternità naturale e tanto meno che attenda il suo passaggio in giudicato (il che garantisce i diritti dell'attore sotto il profilo procedimentale a fronte, rimanga detto all'interno di una parentesi, di una macchina giudiziaria sempre più inefficiente).

Ovviamente, l'azione risarcitoria non potrà prescindere dall'accertamento del rapporto di filiazione, sicché non è un caso che nella descrizione del processo celebratosi di fronte al Tribunale di Catania venga richiamato l'usuale apparato istruttorio impiegato in tali situazioni: a partire dalla "prova regina" delle indagini ematologiche e genetiche – e dal rifiuto di sottoporsi alle stesse, che non può essere giustificato in base alla privacy¹⁸ – per arrivare a quella discendente dal rapporto sentimentale fra i genitori e dell'elargizione di somme, cui si aggiungono in altri casi (sempre sotto il profilo della prova indiziaria) l'esser stato trattato come figlio, l'esser stato considerato come tale

nei rapporti sociali e familiari, l'iscrizione ad un istituto scolastico, l'interessamento per il profitto, nonché l'aiuto nella ricerca di un posto di lavoro¹⁹.

¹⁷ Sulla questione della prescrizione del diritto all'accettazione dell'eredità, già Corte cost. 29 giugno 1983, n.191, in Foro it., 1983, I, 2074, la quale precisa che essa non decorre prima della dichiarazione giudiziale della paternità.

¹⁸ Si veda Cass. 5 agosto -08-1997, n. 7193, in Famiglia e dir., 1998, 35.

¹⁹ Si veda Cass. 9 aprile 2009, n. 8733, in Giust. civ., 2010, I, 2288.

Venendo infine ai danni risarcibili, tutte le difficoltà che la liquidazione del danno non patrimoniale – e che la liquidazione equitativa, più in generale – presenta vengono in qualche modo elevate all'ennesima potenza nel settore di cui si tratta, perché non è agevole discernere (anche sul piano del quantum) le conseguenze da ristorare e quelle da riconnettere ai frangenti delle storie di vita di ciascuno che non è compito del magistrato rendere oggetto di giudizio e sanzione.

Una considerazione che richiama il più generale contesto dell'illecito endo-familiare vale subito a chiarire il punto: è chiaro che – ad esempio – in caso di adulterio non è ristorabile la semplice sofferenza (tale da non integrare gli estremi del danno alla salute medicalmente

accertabile, che peraltro potrebbe in pratica aiutare anche nel senso di una quantificazione ad esso proporzionale delle altre componenti del danno non patrimoniale) assieme a perdite quali il peggioramento dello stile di vita, il venir meno di una progettualità di coppia, il senso di abbandono, la novella solitudine che ne deriva, lo sconvolgimento dell'agenda personale e via dicendo; occorrendo viceversa che le modalità della violazione del dovere di fedeltà abbiano violato l'integrità morale, la dignità, l'onore e/o la reputazione del coniuge.

Allo stesso modo, di là dalla considerazione che nel caso di specie la richiesta era stata singolarmente limitata al periodo successivo al diciottesimo anno di età, sembra doversi considerare che l'attore aveva costituito un proprio nucleo familiare non appena maggiorenne, aveva conseguito (ancorché per donazione) la disponibilità di una casa e infine raggiunto l'autosufficienza economica, altresì generando figli uno dei quali lavorava.

Ebbene, a fronte di tali circostanze viene in punta di penna da chiedersi

¹⁵ Sul carattere retroattivo della sentenza Cass. 17 dicembre 2007, n. 26575, in Giust. civ., 2008, I, 74.

¹⁶ Cass. 4 novembre 2010, n. 22506, in Giust. civ., 2011, I, 76.

– in aggiunta a tutte le considerazioni formulate nella richiamata nota di Massimo Saccà, all'interno di un connubio sempre più promettente fra law & psychology²⁰ – fino a che punto l'attore era stato in grado di ricostruire dentro di sé un riferimento paterno e, in chiave controfattuale, fino a che punto la sua vita (interiore ed esteriore) sarebbe stata diversa in presenza di una condotta corretta del genitore, nonché quale sia il metro per misurare, a fini risarcitori, tale differenza.

Dunque, viene ancora da chiedersi fino che punto la “ferita da rifiuto” ricevuta (piuttosto che la sua “ricostruzione”) andasse (non troppo) sottolineata tramite la misura risarcitoria, sì da renderla non solo un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza: con interrogativi che (fra i tantissimi) rimangono certamente aperti, limitandoci qui a sottolineare come il riconoscimento di una somma non simbolica ma nemmeno costituente una sorta di “liquidazione assicurativa”, appaia un primo (seppur difficilissimo) momento di equilibrio.

Per averne conferma, del resto, basta considerare che con la recentissima decisione n. 26205 del 23 novembre 2013 la Suprema Corte ha invece confermato una pronuncia triestina che, in altro caso di mancato riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore, ha concesso un ristoro di Euro 150.000: il che dimostra, ove ce ne fosse bisogno, che il percorso volto a delineare uno schema di riferimento ai fini della definizione del quantum è davvero tutto da costruire.

²⁰ Per alcune notazioni metodologiche su tale intreccio, sebbene formulate in altro ambito, sia permesso di rinviare a B. TASSONE, *La mediazione civile e commerciale nell'ordinamento italiano: un'occasione di law and psychology?*, in M. MARINARO (a cura di), *La giustizia sostenibile*. Scritti vari, Aracne, Roma, 2012, p. 323 ss.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

XVI CONGRESSO NAZIONALE DI PSICOLOGIA GIURIDICA

OMOGENITORIALITA' *Modelli di famiglia in evoluzione*

Roma, 7 novembre 2014

Camera dei Deputati
Palazzo dei Gruppi Parlamentari
Via di Campo Marzio, 73

L'AIPG Associazione Italiana di Psicologia Giuridica organizza il XVI Congresso Nazionale di Psicologia Giuridica sul tema “*Omo-genitorialità. Modelli in evoluzione di famiglia*”. Il Congresso si svolgerà a Roma, il giorno 7 novembre 2014, presso la Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi Parlamentari, Via di Campo Marzio 73.

L'AIPG ha voluto promuovere questo Congresso per sollecitare una riflessione sul concetto di famiglia che investe il grande tema legato all'idoneità genitoriale, investe la tematica degli affetti e del rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno. Per raggiungere tale rispetto è necessario mettersi a distanza da fondamentalismi o estremismi ideologici.

PROGRAMMA:

MATTINA

09,00

Registrazione dei partecipanti

09,30

Apertura dei lavori e saluti

Paolo Capri

Melita Cavallo

Tommaso Sciascia

Chairperson: Fiorella Giusberti

10,00 Sandra Recchione

Uno sguardo sul contesto giuridico europeo

10,30 Pompilia Rossi

Uno sguardo sul contesto giuridico italiano

Chairperson: Maria Armezzani

11,30 Anita Lanotte

Omogenitorialità.

Le forme psicologiche e sociali dell'amore

12,00 Cecilia d'Avos

Tutti i generi di famiglie: una realtà in evoluzione tra cambiamenti, difficoltà e conquiste

12,30 Dibattito

POMERIGGIO

Chairperson: Anna Maria Giannini

14,30 Vittorio Lingiardi

Le famiglie felici si somigliano?

15,00 Laura Fruggeri

Le diversità familiari interrogano le istituzioni

15,30 Luca Chianura

Transsessualismi e transgenderismi: una famiglia in-attesa

16,30 Tavola Rotonda

Se si apre lo spettro giudiziario...
Riflessioni su aree tematiche

Discussant: Anita Lanotte

Partecipano:

Paolo Capri

Marisa Malagoli Togliatti

Marco Meliti

Monica Velletti

Maddalena Zucconi

17,30 Dibattito

La quota di partecipazione è di € 40,00. Per tutti i Soci AIPG in regola con le quote associative la partecipazione è gratuita.

L'iscrizione è obbligatoria per tutti entro il 30 ottobre da effettuare ai recapiti della Segreteria AIPG inviando per email una richiesta di partecipazione. Il numero dei posti è limitato.

Al termine del Convegno verrà rilasciato un attestato di partecipazione e crediti ECM per psicologi, medici e giuristi.

•••

**CORSO DI FORMAZIONE
in
PSICOLOGIA GIURIDICA
E
PSICOPATOLOGIA FORENSE**

Comunichiamo che sono aperte le iscrizioni per la 15^a edizione del Corso organizzato dall'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica che avrà inizio il 24 gennaio 2015.

E' stato richiesto al Ministero della Salute l'accreditamento del Corso, con 50 punti ECM, come l'edizione precedente.

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Organizzativa dell'AIPG.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
PSICOLOGIA GIURIDICA**

Comitato di Redazione

*Paolo Capri, Andrea Castiello
d'Antonio, Rocco E. Cenci, Lucia
Chiappinelli, Anita Lanotte, Simona
Roccia*

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria:
da lunedì a venerdì
09,00 – 13,00

Stampato in proprio
Finito di stampare il 24 ottobre 2014